

Operatori economici

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici, **comprese le associazioni temporanee, sono**

autorizzati a partecipare a procedure di appalto. **Essi non possono essere obbligati**

dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini

della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove

necessario, le amministrazioni aggiudicatrici **possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità**

economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di **cui all'articolo 58, purché**

ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. **Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all'ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.**

Le condizioni per l'esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3. In deroga al paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre ai gruppi di operatori economici** di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

EMENDAMENTO. Dopo il paragrafo 3, aggiungere il seguente paragrafo: “Gli Stati membri, dovranno esplicitare il divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nel caso di consorzi stabili tra operatori questi, sono tenuti ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre. A tali operatori economici, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.